Recesso nelle S.r.l.

1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
il cambiamento dell'oggetto della società;
la trasformazione della società;
la fusione e la scissione della società;
la revoca dello stato di liquidazione;
il trasferimento della sede della società all'estero;
l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate al punto 9.2;
il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi[1].
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-*quater* c.c.
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.
Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
Essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno (…..) *mesi.*[2]
2 *Possono altresì recedere dalla società i soci*[3]*:*
(.....);
(.....).
3[4] Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata deve essere inviata entro (…..) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci[5] della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

---

[1] Ipotesi prevista dall'articolo 2481-*bis* c.c.
[2] Clausola collegata alla durata indeterminata.. Il termine di preavviso deve essere compreso tra sei e dodici mesi (articolo 2473, comma 2 c.c.).
[3] Possono essere indicate cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dal codice.
[4] Il tema dell'esercizio del diritto di recesso fa emergere con risalto uno dei problemi generali di più incerta soluzione: quello della possibilità di applicare in via analogica alle società a responsabilità limitata, oggi regolate in via esaustiva, la disciplina delle società per azioni. In particolare si pone la questione dell'ammissibilità di una previsione statutaria che consenta il recesso parziale (espressamente previsto solo per le società per azioni) e dell'applicabilità, nel silenzio dello statuto, della norma che vieta la cessione delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso.
[5] Si può far decorrere il termine dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e non dall'iscrizione nel registro delle imprese (come previsto, sempre in tema di recesso, per le società per azioni) per coerenza con quanto disposto dall'articolo 2479-*ter* c.c. in tema di impugnazione delle decisioni dei soci. Sul punto la relazione spiega la scelta sulla base di un duplice ordine di motivi "da un lato, non essendo più necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre individuabile il momento di una deliberazione, evidenti ragioni di certezza richiedono che si faccia riferimento al momento in cui la decisione viene formalizzata; dall'altro il tipo societario della società a responsabilità limitata, in quanto caratterizzato dalla partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella vita della società; sicché, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi di un mero investitore estraneo all'attività sociale, maggior rilievo assume una sorta di pubblicità interna come quella rappresentata dai libri sociali rispetto ad altre forme di pubblicità esterna quale per esempio quella realizzata con l'iscrizione nel registro delle imprese".

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro (.....) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, *entro novanta giorni dall'esercizio del recesso*, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .

Liquidazione delle partecipazioni nelle S.r.l

1 Le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.3, *ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione*.
Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.
2 *Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.*
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

Recesso nelle S.p.a.

1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-*quater* c.c.
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 11 del presente statuto[6].
Essendo la società contratta a tempo indeterminato, ciascun socio può comunque recedere in ogni momento, dando alla società preavviso non inferiore a (.....) *giorni*[7].

[6] Clausola che deve essere inserita qualora l'atto costitutivo subordini il trasferimento delle azioni (anche a causa di morte) al mero gradimento degli organi sociali, o di altri soci e non sia previsto a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto.
[7] Clausola che deve essere inserita se la società è contratta a tempo indeterminato. Vedi l'articolo 2328, comma 2 n.13 c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).
2 *Possono altresì recedere dalla società i soci*[8]*:*
(…..).
Compete / non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari[9].
3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato[10].
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. *In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro* (…..) *giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.*
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale[11].
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni[12], la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società[13].
4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso[14].
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni[15].
Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri più avanti indicati i seguenti elementi del bilancio:[16]
(…..).
Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i seguenti elementi:
(…..).
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea[17].

---

[8] Articolo 2437, comma 2 c.c. Ai sensi dell'articolo 2437, comma 4 c.c., è possibile prevedere ulteriori cause di recesso negli statuti delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
[9] Sono due ipotesi di c.d. recesso eliminabili, che trovano applicazione se non escluse dallo statuto (articolo 2437, comma 2 c.c.).
[10] Articolo 2437-*bis* c.c.
[11] Clausola il cui inserimento è opportuno soprattutto quando le azioni non sono emesse (articolo 2437, comma 2 c.c.).
[12] Non è chiaro il *dies a quo.*
[13] Articolo 2437-*bis*, comma 3 c.c.
[14] Articolo 2437-*ter*, comma 1 c.c.
[15] Pare ammissibile una previsione statutaria che dia rilievo all'entità della partecipazione ai fini della determinazione del suo valore di mercato.
[16] Secondo l'articolo 2437-*ter*, comma 4 c.c. "Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione".
[17] Con questa disposizione il legislatore impone all'organo amministrativo, che convoca l'assemblea per deliberare su una materia che potrebbe dare luogo all'esercizio del recesso, di predisporre una valutazione del valore delle azioni, valutazione che deve essere depositata presso la sede della società nei quindici giorni precedenti l'assemblea. Si ritiene che le delibere che danno luogo a recesso possano comunque essere adottate, anche in assenza della predetta valutazione, col voto favorevole di tutti gli aventi diritto.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.[18]
5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio[19].
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni *e non superiore a* (…..) *giorni*[20] dal deposito dell'offerta[21].
Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate[22].
Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi[23].
In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.[24]
Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società[25].
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie[26].

Legenda: sono indicate in corsivo le clausole o le parti di clausola il cui inserimento deve essere valutato in relazione agli interessi in causa.

[18] Articolo 2437-*ter*, comma 6 c.c.
[19] Articolo 2437-*quater*, comma 1 c.c.
[20] Previsione che si ritiene opportuno inserire a tutela del socio recedente.
[21] Articolo 2437-*quater*, comma 2 c.c.
[22] Articolo 2437-*quater*, comma 3 c.c.
[23] Articolo 2437-*quater*, comma 4 c.c.
[24] Articolo 2437-*quater*, comma 5 c.c., dove è prevista la deroga al terzo comma dell'articolo 2357 c.c. e non al secondo: se ne dovrebbe dedurre che l'acquisto deve essere approvato dall'assemblea.
[25] Articolo 2437-*quater*, comma 6 c.c.
[26] Articolo 2437-*quater*, comma 7 c.c.